



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del
giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente

SE TENZA

nella causa civile iscritta al n. 10836/2022 r.g.a.c., vertente

TRA

con il

patrocinio dell'avv. DARIO NARDONE, giusta procura a margine dell'atto

introduttivo,

attori/opponenti

CONTRO

, in persona del l.r.p.t., con il

patrocinio dell'avv. giusta procura a margine della

comparsa di costituzione e risposta,

convenuta/opposta

ONCHÉ

S.R.L., rappresentata dalla procuratrice

in persona del l.r.p.t., con il patrocinio

degli avv.ti

, giusta procura a margine

dell'atto di intervento,

interventrice volontaria

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.).

Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo





della partecipazione all'udienza dell'8.5.2026, da intendersi qui

integralmente trascritte.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. ricevuta notificazione,

da parte di [REDACTED] s.p.a., di atto di precetto per il pagamento

di € 177.684,89, hanno proposto la presente opposizione ex art. 615, c. I,

c.p.c., fondata sui seguenti motivi: 1) carenza di prova circa l'avvenuta

cessione del credito; 2) nullità del titolo per superamento del limite di

finanziabilità ex art. 38, c. II, TUB; 3) mancata *traditio* della somma

mutuata; 4) usurarietà della clausola penale; 5) omessa pattuizione del

regime di capitalizzazione composta degli interessi applicato dalla banca.

È intervenuta in giudizio SPV s.r.l., rappresentata dalla

procuratrice [REDACTED] s.p.a., in qualità di cessionaria del credito.

2. Con il primo motivo di opposizione, gli istanti deducono, come

detto, la mancanza di prova circa l'avvenuta cessione del credito in favore

dell'odierna convenuta.

Quest'ultima ha intimato precetto sulla base del contratto di mutuo

fondario del 2.3.2007, stipulato dagli odierni opposenti, in qualità di

mutuatari, con Banca [REDACTED] s.p.a., della quale

Mortgages afferma, nella intimazione opposta, di essere cessionaria in virtù

di due distinti atti ex art. 58 TUB, rispettivamente stipulati l'11.12.2007 e il

31.3.2018 e pubblicati in G.U. il 15.12.2007 e il 3.4.2008.

I debitori sostengono che, in mancanza dei contratti di cessione, gli

avvisi pubblicati sulla G.U. sarebbero in concreto insufficienti a dare conto



Invero, la società creditrice non ha prodotto il contratto di cessione

6b259aa

ICATA PER MODELLO A E Serial# 31fda8f1d5cd658a
ALIFICATA PER MODELLO ATE Serial# 6b 281440x180

Firmato Da: CAPUZZO LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUAL
Firmato Da: GUGLIELMO MANIERA Emesso Da: CA DI FIRMA QUAL

Pagina 3 di 18





15.12.2007 dà atto dell'avvenuta cessione, da Banca

p.a. all'odierna convenuta, fra gli altri, dei crediti derivanti da mutui

che, al 7.12.2007 incluso, presentavano i requisiti ivi dettagliatamente

enumerati ai punti da I a X, con esclusione di quelli caratterizzati nei sensi

successivamente indicati da a) a o).

Tale descrizione dell'oggetto della cessione appare sufficientemente

univoca e dettagliata da consentire l'individuazione dei rapporti ceduti,

anche senza disporre del testo negoziale; gli opposenti, pertanto, ben

avrebbero potuto dedurre elementi utili a escludere che il contratto in

oggetto, già in essere alla data di stipulazione della cessione, presenti uno dei

requisiti necessari al suo trasferimento o che rientri in una delle cause di

esclusione dallo stesso. Ciò, in concreto, non è tuttavia avvenuto, né,

dall'esame dell'avviso ex art. 58 TUB, sembrano emergere criteri di

individuazione dei crediti ceduti incompatibili con il rapporto oggetto di

causa.

Tali considerazioni, alla luce della libertà di forme propria del contratto

di cessione e anche a prescindere dalle incerte deduzioni della stessa

convenuta circa l'effettiva operazione di cartolarizzazione alla quale è

conseguita la cessione del credito in suo favore, inducono a ravvisare in capo

ad essa, la contestata legittimazione attiva alla minacciata esecuzione.

3. Quanto al secondo motivo di opposizione, avendo gli attori

rinunciato, con le note di trattazione scritta del 9.2.2023, al suo

accoglimento, non vi è luogo a pronunciarsi.

4. Con il terzo motivo di opposizione, gli attori sostengono che il

contratto di mutuo non conterebbe prova dell'avvenuta consegna del denaro





elargito dalla banca, poiché immediatamente costituito in deposito infruttifero presso quest'ultima fino all'avvenuta concessione della promessa garanzia ipotecaria, dovendo pertanto ritenersi formula di mero stile la quietanza contenuta nel testo negoziale.

Tale modalità di stipulazione del contratto, tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, espressamente pronunciatasi in fattispecie analoga (v. *Cass., Sez. III, n. 9229/22*), è del tutto idonea a integrare la c.d. *traditio*, necessaria a determinarne il perfezionamento, essendo a tal fine sufficiente che il denaro sia uscito dalla giuridica disponibilità del mutuante per entrare nel patrimonio del mutuatario ed essendo ciò implicito nel fatto stesso che questi abbia ad esso impresso il vincolo della destinazione a deposito.

La facoltà del mutuatario di costituire tale deposito sussiste, infatti, in virtù della sua veste di proprietario delle somme erogate e la materiale disponibilità acquisita dalla banca non consegue a un'analoga posizione dominicale, ma al diverso titolo di mero depositario.

Non potendosi discorrere, per le suestese considerazioni, di mancata consegna del denaro, anche il secondo motivo di opposizione, incentrato su una premessa giuridica qui non condivisa, dev'essere disattesa.

4.1. Con ordinanza ex art. 101, c. II, c.p.c. del 27.3.2026, è stata sottoposta alle parti la questione, strettamente connessa alla precedente, se le descritte modalità di stipulazione del mutuo, pur senza escludere il suo perfezionamento, possano ritenersi ostative all'acquisizione, da parte di esso, della veste di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto privo dell'enunciazione di un'obbligazione immediatamente esigibile a carico del





mutuatario.

4.2. Invero, la S.C. (v. *Cass., Sez. III, n. 12007/24*), pur senza sconfessare l'orientamento in passato più volte espresso, e sopra richiamato, circa il perfezionamento del mutuo in caso di deposito della somma erogata presso la banca erogante, in attesa della concessione delle garanzie promesse, lo ha tuttavia ulteriormente sviluppato, affermando, in un caso simile a

quello in oggetto, che, fermo il perfezionamento del contratto con la

quietanza del mutuatario, il deposito della somma conferitagli presso la

banca mutuante, successivo sul piano logico ma contestuale nella

stipulazione, determina l'inesigibilità dell'obbligazione di pagamento delle

rate di ammortamento, quante volte *"la sussistenza di una obbligazione*

attuale di restituirla alla banca [sia] subordinata al preventivo svincolo del

deposito in suo favore"; da ciò vien fatta discendere, nell'incedere

argomentativo della Corte, l'inidoneità di un contratto, così consegnato, a

fungere da titolo esecutivo, in assenza di un atto, pure rivestito di forma

solenne, attestante lo "svincolo" del deposito in favore del mutuante,

ovverosia l'avveramento della condizione sospensiva della sua obbligazione

restitutoria e, con esso, le sopravvenute attualità ed esigibilità della stessa

agli effetti dell'art. 474 c.p.c.; era così posto a carico del giudice

dell'esecuzione l'onere di verificare *"l'esistenza attuale di una obbligazione*

restitutoria della [...] mutuataria nei confronti della banca, ovvero, al

contrario, se tale obbligazione fosse condizionata al verificarsi di ulteriori

circostanze di fatto non attestate nel contratto", negando, in tale seconda

eventualità, efficacia esecutiva al mutuo.

La portata nomofilattica di tale decisione va poi rettamente intesa alla





luce delle successive puntualizzazioni contenute in S.U., n. 5968/25, laddove la Corte, nel ribadire che *“la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell’evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti”*, ha reiterato il tradizionale orientamento di legittimità, invero non messo in dubbio neanche in Cass., n. 12007 cit., per il quale l’erogazione del denaro, sia pure contestualmente retrocesso con la costituzione, presso il mutuante, di deposito infruttifero di pari importo, costituisce consegna dello stesso, idonea a creare un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario e, di conseguenza, a segnare il perfezionamento del contratto reale di mutuo. Quest’ultimo, tuttavia, non deve in tale evenienza intendersi, come invece adombrato in Cass., n. 12007 cit., quale mutuo condizionato allo svincolo del deposito, poiché ciò si ha soltanto *“quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo”*, mentre, in una stipulazione come quella in esame, l’erogazione, come detto, deve intendersi già avvenuta, essendo posposta soltanto la distinta obbligazione del mutuante, avente fonte nel contratto di deposito, di restituire in via definitiva l’ammontare al mutuatario. Ne consegue la sua idoneità, anche in assenza di un nuovo e separato atto di svincolo, a fungere da titolo esecutivo per il pagamento delle rate di ammortamento – beninteso alla loro scadenza – con la sola eccezione che *“risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”*.





L'eventuale inadempimento, totale o parziale, dell'istituto di credito

all'obbligazione, distinta da quella su di esso gravante in qualità di mutuante e

originata dalla sua posizione di depositario, di ritrasferire al depositante la

somma da questo retrocessa, potrà, semmai, costituire un fatto impeditivo del

diritto del mutuante di procedere a esecuzione, da farsi valere con opposizione

ex art. 615 c.p.c.

4.3. In definitiva, dunque, quanto occorre stabilire per la procedibilità

dell'azione esecutiva, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale sin qui

richiamata, è che, dal contratto di mutuo, emerga quietanza della effettiva

costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in capo al mutuatario e che

a ciò non si accompagni l'espressa esclusione di un'attuale obbligazione

restitutoria in capo al mutuatario.

4.4. Ebbene, nel caso di specie, i dubbi sollevati con l'ordinanza ex art.

101, c. II, c.p.c. possono essere in realtà superati.

L'art. 1 del mutuo contiene, come detto, quietanza dell'erogazione del

denaro; al contempo, esso viene retrocesso alla banca sotto forma di deposito,

da svincolarsi in seguito al consolidamento della promessa ipoteca.

Sebbene ciò possa a prima vista deporre contro l'idoneità del mutuo a

fungere da titolo esecutivo, l'art. 2, lett. c), del capitolato completa in termini

esaustivi, ai fini di cui all'art. 474 c.p.c., il contenuto del regolamento

negoziale, stabilendo l'inizio dell'ammortamento *"dal primo giorno del mese*

immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa

disponibile alla parte mutuataria o dal primo giorno del mese

immediatamente successivo alla data del 90esimo giorno dalla stipula del

contratto di mutuo".





Ebbene, tale alternatività è evidentemente connessa alle diverse possibili modalità di erogazione della somma mutuata: se con l'immediata messa a disposizione – non solo giuridica, ma anche materiale – del denaro ovvero con la costituzione di un deposito cauzionale da svincolare in seguito alla prestazione della garanzia promessa.

Ciò si desume dal fatto che le condizioni per lo svincolo devono

prodursi entro il medesimo termine di giorni novanta dalla stipulazione, cui il capitolato allude come data iniziale dell'ammortamento; se ne desume che, entro tale arco di tempo, il contratto è destinato a risolversi, ove le garanzie non si perfezionino, ovvero a esplicare pienamente i suoi effetti, con l'inizio dell'ammortamento, nell'eventualità contraria.

Nel caso di specie, come si è visto, l'erogazione è stata seguita dalla costituzione del deposito cauzionale e l'inizio dell'ammortamento deve dunque ragguagliarsi alla seconda delle ipotesi descritte.

4.5. In definitiva, dunque, dal solo esame del testo negoziale, senza necessità di integrarlo con altri documenti, può trarsi la conclusione che l'esigibilità delle rate abbia avuto inizio il primo giorno del mese immediatamente successivo alla data del novantesimo giorno dalla stipula del contratto di mutuo.

Quest'ultimo, pertanto, costituisce titolo esecutivo.

5. Con il quarto motivo di opposizione, l'istante denuncia la pattuizione di interessi e vantaggi usurari in favore della banca mutuante, nel caso di risoluzione avvenuta nei 244 giorni successivi alla stipulazione.

Tale conclusione è argomentata sul decisivo presupposto che alla determinazione del tasso soglia pattuito concorra anche la penale per





anticipata risoluzione del contratto.

Ciò, tuttavia, contrasta con quanto sancito, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la penale per anticipata risoluzione del contratto, costituendo il corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario, non rappresenta un costo connesso all'erogazione del credito e non può essere sommata agli interessi per stabilire l'entità del tasso effettivo globale (v. *Cass., Sez. III, n. 7352/22*).

Tale eccezione va dunque disattesa.

6. Con il quinto motivo di opposizione, gli attori si dolgono dell'applicazione, da parte dell'istituto di credito, dell'interesse corrispettivo in regime di capitalizzazione composta, anziché semplice, senza che ciò fosse esplicitamente pattuito nel contratto, in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 TUB;

6.1. Invero, il contratto e i suoi allegati, compreso il piano di ammortamento, non sembrano esporre chiaramente tale aspetto della vicenda negoziale: sebbene, infatti, vi siano enunciati i criteri per l'individuazione del tasso d'interesse, convenuto in misura prima fissa e poi potenzialmente variabile, e sebbene il piano di ammortamento rechi la quantificazione della quota capitale delle singole rate di rimborso del mutuo, non si comprende di primo acchito se l'interesse corrispettivo debba essere calcolato sulla quota capitale di ognuna di esse, secondo il criterio della capitalizzazione semplice, ovvero sul capitale residuo alla data di rimborso di ogni rata, secondo il criterio della capitalizzazione composta.

6.2. La S.C. ha recentemente affrontato la specifica questione della invalidità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto o per





difetto di trasparenza ex art. 117, c. IV, TUB, in relazione ai contratti, caratterizzati da ammortamento alla francese e da interesse composto, nei quali tali aspetti del regolamento contrattuale non fossero chiaramente enunciati nel testo negoziale.

Escluso in primo luogo che tali clausole implicino un fenomeno anatocistico – per sua natura correlato alla patologia del contratto, ovverosia

all'esistenza di interessi scaduti produttivi di ulteriori interessi, laddove il

regime composto e l'ammortamento alla francese incidono sulla fisiologia del

rapporto, determinando la composizione delle rate e le modalità di calcolo

degli interessi corrispettivi/compensativi –, va evidenziato che le indicate

questioni non determinano l'invalidità del contratto per indeterminabilità

dell'oggetto, se lo stesso, pur non recante esplicita indicazione della tipologia

di ammortamento e del regime finanziario, è strutturato in modo tale da far emergere il tipo di operazione negoziale.

In tal senso, le Sezioni Unite, con particolare riferimento ai mutui a tasso fisso, hanno affermato che *“alla suddetta questione è agevole rispondere*

in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni

proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca

indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità

del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (v. Cass., S.U., n.

15130/2024).

Con ciò viene superata l'obiezione che la mancata esplicitazione del

regime finanziario del contratto non consenta al contraente di valutarne la

convenienza, attenendo questa a profili diversi dalla determinatezza, che va





apprezzata rispetto alla struttura del contratto e alla presenza dei suoi elementi naturali.

Inoltre, come rimarcato dalla S.C., il maggior carico degli interessi proprio dell'ammortamento alla francese rispetto a quello all'italiana è dato *"dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto"* (v. Cass., n. 15130 cit.).

Del pari, la Cassazione ha escluso che l'ammortamento alla francese, non esplicitato nel regolamento contrattuale, si risolva in una violazione dell'art. 117, c. IV, TUB, osservando che *"il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente"*.

I richiamati principi di diritto, in particolare quanto alla valutazione del maggior carico degli interessi quale conseguenza delle pattuite modalità di rimborso e dunque come aspetto non costituente un costo rilevante ai sensi dell'art. 117, c. IV, TUB, sono stati estesi dalla medesima Corte, con





successiva pronuncia, anche ai mutui a tasso variabile (v. *Cass. Sez. I, n. 7382/25*).

6.3. Ebbene, nel caso di specie, dal contratto di mutuo emergono testualmente: il capitale mutuato e il tasso d'interesse, pattuito dalle parti in misura fissa fino alla ventiquattresima rata, con facoltà da quel momento di mutarlo in variabile (v. artt. 1 e 4); il numero (300) e la cadenza, mensile, delle rate (v. preambolo al piano di ammortamento); e, infine, il tipo di ammortamento, ovverosia alla francese.

Pertanto, tutte le informazioni cui allude la S.C. come necessarie ad assicurare la determinabilità dell'oggetto del rapporto sono riscontrabili nel testo negoziale in oggetto, né incidono, come chiarito nei menzionati arresti, sui canoni di trasparenza ex art. 117, c. IV, TUB.

Solo non si comprende esplicitamente dalle clausole negoziali il regime finanziario convenuto.

Tuttavia, la deduzione di parte opposta, sommariamente disattesa nell'ordinanza che ha sospeso l'esecutività del titolo, secondo la quale l'incertezza fra le due alternative è superata dall'esame del piano di ammortamento, ha trovato conferma in seguito all'espletamento della CTU contabile.

L'ausiliario, infatti, ha rilevato che il piano di ammortamento, espressamente approvato dalle parti, pur recando, in conformità alla natura potenzialmente variabile del saggio d'interesse pattuito, la predeterminazione della sola quota capitale delle rate, è congegnato in termini tali, da risultare compatibile, sul piano matematico, con il solo utilizzo dell'interesse composto (v. pg. 20 – 21 della relazione peritale).





Pertanto, l'impiego di tale regime finanziario discende inevitabilmente, sia pure in forma implicita, dalle modalità con le quali è stata concordata la restituzione del capitale mutuato.

Anche l'ultimo motivo di opposizione va dunque disatteso.

6.4. È altresì vero che il CTU ha riconosciuto che il piano di ammortamento elaborato dalla banca non tiene conto della pattuizione di un

tasso d'interesse potenzialmente variabile, sancito nel regolamento contrattuale come oggetto di opzione del mutuatario a partire dalla ventiquattresima rata.

Al variare del tasso d'interesse, infatti, avrebbe dovuto essere infatti ricalibrato anche l'importo in quota capitale delle rate via via in scadenza.

Tale discrasia non induce tuttavia a ravvisare alcuna invalidità nel regolamento contrattuale, ma piuttosto a concludere che il piano di ammortamento ad esso accluso sia stato elaborato al fine di esemplificare i criteri matematici di sviluppo delle rate, sulla base delle condizioni vigenti al momento della sua redazione e ferma restando la possibilità di rivederlo periodicamente in ragione del mutamento del tasso applicabile.

D'altronde, la stessa S.C., nella ordinanza n. 7382/25 cit., ha rimarcato che non *“rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione,*





effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”.

6.5. Gli opposenti censurano infine la previsione di un tasso di interesse composto anche con riferimento alla sua compatibilità con la disciplina in materia di tutela del consumatore e, in particolare, con l'art. 33 cod. cons., oltre che con quella codicistica in materia di condizioni generali di contratto.

Sotto il primo profilo, ravvisano in tale regime finanziario un significativo squilibrio fra le posizioni delle parti.

Vero è che, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., la nozione di significativo squilibrio rilevante ai sensi della norma citata *“fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso”* (v. Cass., Sez. VI, n. 36740/21), come invece implicitamente suggeriscono gli opposenti.

Tale conclusione, tuttavia, discende dall'art. 34 cod. cons., il quale, al comma secondo, sancisce che la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, e che tuttavia subordina tale divieto alla condizione che *“tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”*.

Occorre dunque in primo luogo stabilire se, nel caso di specie, la pattuizione di un tasso d'interesse composto fosse chiara e comprensibile.





Tale canone di intelligibilità dev'essere rapportato a quello esigibile

da un comune utente di servizi bancari, non dotato di specifica professionalità nella materia della matematica finanziaria.

Ebbene, appare evidente che l'assenza di ogni riferimento, nel testo contrattuale, al regime dell'interesse composto, non compensata dall'integrale sviluppo del piano di ammortamento, che è privo

dell'indicazione numerica della quota di interessi per ciascuna rata dovuta

(sia pure sulla base della mera proiezione del tasso vigente al momento della

stipula), non consente all'interprete, se privo di particolari e non comuni cognizioni matematiche, di arguire, dalla sola entità della quota capitale delle

rate, il complessivo impegno finanziario che il contratto gli richiede.

6b256aa

Non può dunque ritenersi che il piano di ammortamento, costituente

vera e propria clausola contrattuale, pur determinabile sul piano matematico in termini logicamente inequivoci agli occhi del CTU, presenti sul punto il

necessario carattere di chiarezza, ad uso degli effettivi contraenti.

A ciò si aggiunge che l'applicazione dell'interesse composto ha

determinato un evidente squilibrio a sfavore dei mutuatari rispetto

all'interesse semplice, sia pure sul piano della convenienza economica, nel caso di specie tuttavia scrutinabile dal Tribunale per effetto della poca chiarezza della clausola impugnata.

Infatti, come evidenziato dal CTU, ciò ha determinato l'insorgenza di un complessivo debito per interessi di € 217.398,38 su un capitale di €

250.000,00, a fronte di € 103.989,83 corrispondenti, invece, all'interesse semplice.

In definitiva, dunque, stante la pacifica qualità di consumatori





rivestita dagli opposenti, il difetto di chiarezza della clausola relativa al regime finanziario ne consente la valutazione agli effetti dell'art. 33 cod. cons. e il significativo onere economico che ne deriva a loro carico ne giustifica la stigmatizzazione in termini di vessatorietà; essa è pertanto nulla e il regime finanziario applicabile agli interessi dev'essere quello semplice, naturale derivazione, in assenza di un titolo che validamente disponga in modo diverso, dell'art. 821 c.c.

6.6. Il piano di ammortamento, ricalcolato dal CTU con l'interesse semplice, determina a carico dei mutuatari rate esigibili, alla data del 13.12.2019, menzionata in precetto, per € 142.065,97, rispetto alle quali sono intervenuti pagamenti per € 145.025,44, ovverosia finanche eccedenti il dovuto.

6.7. All'accertamento indicato al punto che precede non consegue l'accoglimento delle domande accessorie degli opposenti.

La ripetizione di quanto pagato in eccedenza, pari a € 2.959,47, non può infatti essere chiesta al cessionario del credito vantato dalla banca mutuante, ma alla mutuante stessa, in quanto beneficiaria dei versamenti avvenuti in eccesso.

Non può neanche pronunciarsi l'estinzione dell'ipoteca accesa a corollario del mutuo, poiché, non ravvisandosi inadempimento, non possono essere pronunciati la risoluzione di questo né il venir meno della garanzia concessa, tuttora esistente rispetto alle obbligazioni che restano da adempiere.

7. Le spese sono compensate in ragione della relativa novità delle questioni attinenti alla validità del piano di ammortamento in regime





composto in mancanza di espressa pattuizione, alla stratificazione di recenti orientamenti giurisprudenziali circa il valore di titolo esecutivo del mutuo e alla soccombenza degli opposenti sui diversi profili di nullità dagli stessi sollevati.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nei confronti di

████████████████████, in persona del l.r.p.t., nonché
sull'intervento di SPV s.r.l., rappresentata dalla procuratrice
s.p.a., disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:

1. accerta e dichiara l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere a esecuzione per il credito oggetto di lite;
2. compensa le spese;
3. pone definitivamente a carico di tutte le parti, in pari misura fra loro, le spese di CTU.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

NAPOLI, 25/6/2026.

IL GIUDICE

GUGLIELMO MANERA

